

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 946/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23 *sexies*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate alle agenzie di rating del credito e alle persone coinvolte in attività di rating. Tali norme, che devono essere adottate mediante atto delegato, dovrebbero includere disposizioni sui diritti di difesa, disposizioni temporali e disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, nonché disposizioni specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni reiterate.
- (2) Il presente atto delegato stabilisce le norme procedurali cui l'AESFEM deve attenersi nell'imposizione di sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate nel quadro del suo potere di vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito. È importante che tali norme procedurali cui deve attenersi un'agenzia di regolamentazione dell'UE siano direttamente applicabili e non necessitino di ulteriore attuazione nell'ordinamento nazionale. È opportuno pertanto che la Commissione le adotti mediante un regolamento dell'UE. Inoltre, solo un regolamento permette di conseguire l'obiettivo di stabilire norme uniformi sui diritti di difesa delle agenzie di rating del credito.
- (3) Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa delle agenzie di rating del credito e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all'adozione delle decisioni di esecuzione, l'AESFEM dovrebbe ascoltare le agenzie di rating del credito o qualsiasi altra persona interessata. È opportuno che il diritto di essere ascoltati si espliciti come diritto della persona interessata di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini dell'AESFEM e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

(4) Dopo che l'agenzia di rating del credito ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza riceve un fascicolo completo che le comprende.

(5) Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui l'agenzia di rating del credito replica al funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, al consiglio delle autorità di vigilanza, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che l'agenzia di rating del credito debba circostanziarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, il consiglio delle autorità di vigilanza, ritiene di essere in presenza di tale circostanza, l'AESFEM può convocare l'agenzia di rating del credito affinché chiarisca gli elementi in questione nel corso di un'audizione.

(6) Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 23 *sexies*, paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 36 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le persone interessate da un procedimento dell'AESFEM hanno, a garanzia dei loro diritti di difesa, diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.

(7) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽³⁾, prevede norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle sanzioni pecuniarie che la Commissione impone ad un'impresa a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche al settore dei titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. Sono state individuate caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell'Unione, che si rispecchiano principalmente negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

(8) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la procedura di registrazione delle agenzie di rating del credito o per la fissazione del termine di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell'Unione

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.